



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **32015** del registro di Segreteria,
instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la
Regione Veneto nei confronti di:

Italo BASSO (c.f.: BSS TLI 58E30 H238Z), nato a Resana (TV) il
30/05/1958 e ivi residente, in via Brigola, n. 33, rappresentato e difeso
dall'avv. Nicola Magaldi (c.f.: MGL NCL 80E17 H501T; pec:
nicolamagaldi@pec.ordineavvocatitreviso.it) del Foro di Treviso, con
domicilio eletto presso lo studio del legale in Treviso, via Olivi, n. 34;

VISTI gli atti del giudizio e, in particolare, l'atto di citazione e la comparsa
di costituzione depositata dal convenuto, contenente l'istanza di ammissione
al rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c.;

VISTO il decreto presidenziale n. 22/2024 con il quale l'arch. Italo Basso è

	stato ammesso alla definizione del giudizio con rito abbreviato;	
	UDITI , nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024, con	
	l’assistenza del segretario sig.ra Paola Franchini, l’Avv. Valentina Fantin, su	
	delega scritta dell’Avv. Nicola Magaldi per il convenuto e il rappresentante	
	del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale	
	Massimiliano Spagnuolo;	
	Premesso in	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura	
	Regionale conveniva in giudizio dinanzi questa Sezione giurisdizionale	
	l’arch. Italo BASSO per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma	
	di euro 42.805,74, in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, oltre	
	a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.	
	L’inquirente, sulla scorta della denuncia pervenuta dalla Guardia di Finanza	
	– Tenenza di Castelfranco con informativa del 17/10/2019, contestava al	
	predetto convenuto, docente a tempo indeterminato presso il Centro	
	Provinciale per l’Istruzione degli Adulti “A. Manzi” di Treviso, una	
	fattispecie di danno erariale derivante dall’espletamento di attività <i>extra</i>	
	istituzionali in assenza dell’autorizzazione dell’Amministrazione di	
	appartenenza, in violazione della normativa di riferimento (art. 508 del d.lgs.	
	n. 297/1994, art. 53, co. 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001).	
	La Procura osservava come lo svolgimento della libera professione di	
	architetto, senza la prescritta autorizzazione, aveva sostanzialmente	
	vanificato la funzione del procedimento autorizzatorio di verifica circa la	
	sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto con l’incarico di	
	2	

	docenza e la compatibilità con i carichi di lavoro assegnati nell'ambito della	
	P.A., nel quadro della complessiva situazione di servizio del dipendente.	
	Contestava, quindi, all'Arch. Basso un danno da mancata entrata derivante	
	dall'omesso riversamento al conto dell'entrata del bilancio	
	dell'amministrazione di appartenenza dei compensi percepiti in assenza di	
	autorizzazione per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, per	
	l'importo complessivo di euro 42.805,74, in violazione dell'art. 53, co. 7, del	
	d.lgs. n. 165/2001.	
	La Procura – ritenuto non decorso il termine di prescrizione quinquennale	
	stante il doloso occultamento delle prestazioni lavorative <i>extra</i> istituzionali -	
	imputava al docente una condotta dolosa in ragione della consapevole	
	violazione degli obblighi di servizio e della mancata comunicazione	
	all'Amministrazione di appartenenza circa lo svolgimento degli incarichi	
	non previamente autorizzati.	
	2. Con comparsa di risposta ritualmente depositata presso questa Sezione	
	giurisdizionale il convenuto si è costituito in giudizio e, acquisito il previo e	
	concorde parere del Pubblico Ministero, ha presentato richiesta di rito	
	abbreviato per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento	
	della somma di € 21.402,87 (ventunomilaquattrocentodue/87), pari al 50%	
	della pretesa risarcitoria azionata nei suoi confronti.	
	A sostegno dell'istanza, la difesa ha evidenziato il contegno collaborativo	
	tenuto dall'Arch. Basso sia in passato, allorquando, nel 2018, all'esito delle	
	verifiche della Guardia di Finanza che avevano appurato lo svolgimento di	
	incarichi <i>extra</i> istituzionali nelle annualità 2014/2015, aveva pagato le	
	sanzioni comminabili ai propri clienti per l'inosservanza dell'art. 53, co. 9 e	
	3	

	11, d.lgs. n. 165/2001, sia nella fase preprocessuale, avendo	
	tempestivamente formulato le proprie deduzioni difensive, a seguito delle	
	quali la Procura rideterminava il danno contestato (da € 82.556,40 ad €	
	42.805,74) sulla base delle richieste di autorizzazione, dallo stesso allegate,	
	relative agli anni scolastici dal 2008/2009 al 2011/2012.	
	In ogni caso, ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal Requirente,	
	ritenendo di avere sempre presentato ed ottenuto, all’inizio di ciascun anno	
	scolastico, la richiesta di autorizzazione all’esercizio della libera professione,	
	come comprovato dalla carenza, nell’arco di una pluriennale carriera	
	scolastica, di sole tre autorizzazioni (anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e	
	2014/2015), che potrebbero essere state smarrite nel corso della	
	trasformazione, avvenuta tra il 2014 e il 2015, del Centro Territoriale	
	Permanente di Treviso (C.T.P.) in Centro Provinciale Istruzione per Adulti	
	“A. Manzi” (C.P.I.A.).	
	Ha fatto presente, inoltre, che tutti i compensi percepiti erano stati	
	regolarmente fatturati e che le attività contestate dalla Procura riguardavano	
	incarichi modesti, svolti saltuariamente (n. 28 nel 2013, n. 14 nel 2014, n. 7	
	nel 2015) e consistiti quasi esclusivamente in perizie di stima o pratiche di	
	collaudo, con introiti annuali di importo esiguo (circa 10.000 euro l’anno),	
	tali da consentirgli il puntuale adempimento alle obbligazioni derivanti dal	
	contratto di lavoro ed una costante e proficua presenza presso l’Istituto	
	scolastico di appartenenza.	
	Nell’escludere attività di occultamento doloso delle attività <i>extra</i>	
	istituzionali, ha eccepito l’intervenuta prescrizione per le attività espletate in	
	assenza di autorizzazione negli anni dal 2008 al 2015, tenuto conto che	
	4	

	l'invito a dedurre è datato 20/03/2024. Ha chiesto, infine, la riduzione, in via	
	equitativa, della pretesa risarcitoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 1-	
	<i>bis</i> , l. n. 20/1994	
	3. All'esito dell'udienza camerale del 16 ottobre 2024, il Collegio, con	
	decreto presidenziale n. 22/2024, ha ritenuto – visto il parere favorevole	
	della Procura – di accogliere, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., la richiesta di rito	
	abbreviato formulata dal convenuto per le motivazioni contenute nel	
	provvedimento. Ha, quindi, determinato la somma complessivamente dovuta	
	dallo stesso per la definizione del giudizio in € 21.402,87	
	(ventunomilaquattrocentodue/87) pari al 50% del danno contestatogli in	
	citazione. Ha, inoltre, stabilito in trenta giorni, decorrenti dalla data di	
	comunicazione del provvedimento, il termine per il versamento, in un'unica	
	soluzione, della predetta somma in favore del Ministero dell'Istruzione e del	
	Merito, con onere di tempestivo deposito della documentazione in originale	
	o in copia conforme all'originale, attestante l'avvenuto pagamento e	
	l'avvenuta riscossione da parte dell'Amministrazione danneggiata, presso la	
	Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, prima dell'udienza per la	
	definizione, con rito abbreviato, del presente giudizio fissata per il giorno 11	
	dicembre 2024.	
	4. All'odierna udienza camerale, sono comparsi il rappresentante del	
	Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale	
	Massimiliano Spagnuolo e l'Avv. Valentina Fantin per il convenuto, i quali	
	hanno chiesto al Collegio di definire il giudizio ai sensi dell'art. 130 c.g.c..	
	La causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	5	

	DIRITTO	
	6. Il giudizio di responsabilità n. 32015 – da definirsi con rito abbreviato	
	secondo la richiesta formulata dall’arch. Italo BASSO – dev’essere	
	dichiarato estinto.	
	Va, al riguardo, rammentato che questa Sezione, con decreto n. 22/2024,	
	aveva ritenuto ammissibile la richiesta di rito abbreviato presentata dal	
	convenuto, ritenendo non provato, in capo allo stesso, quale percettore di	
	compensi per incarichi <i>extra</i> istituzionali illegittimi, un arricchimento	
	volutamente attuato dallo stesso in danno dell’amministrazione. Venivano	
	valutati, in tal senso, sia la condotta del convenuto che per varie annualità	
	(dal 2008 al 2012) aveva presentato le richieste di autorizzazione all’attività	
	libero-professionale, sia il numero esiguo di anni in contestazione e sia	
	l’entità modesta dell’asserito danno, anche a seguito della rimodulazione	
	operata dalla Procura in esito all’attività istruttoria svolta.	
	Ebbene, la difesa del convenuto ha depositato prova documentale del	
	pagamento effettuato dal suo assistito a favore del Ministero dell’Istruzione e	
	del Merito, in conformità alle disposizioni impartite con il citato decreto n.	
	22 di questa Sezione.	
	Più in dettaglio, in data 21 novembre 2024, sono state trasmesse alla Sezione	
	copia del bonifico bancario effettuato dal convenuto in data 12 novembre	
	2024, nonché attestazione di versamento in tesoreria, rilasciata dalla Banca	
	d’Italia – Tesoreria provinciale di Venezia in data 15 novembre 2024, da cui	
	risulta che il sig. Italo Basso ha versato la somma di € 21.402,87 a favore	
	dell’Amministrazione, in esecuzione del decreto della Corte dei conti,	
	Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto n. 22/2024 del 20/10/2024,	
	6	

registro di Segreteria n. 32015.

A fronte di ciò, il Collegio, verificato il suddetto integrale e tempestivo pagamento della somma ritenuta congrua, ritiene di dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 130, co. 8, c.g.c., in linea con l'orientamento già assunto dalla Sezione in casi analoghi di pagamento della somma determinata nel decreto (sentt. n. 5/2024, n. 81/2018 e n. 110/2017).

Rileva che la formula dell'estinzione è stata, peraltro, già utilizzata dalle Sezioni d'appello per altre similari fattispecie di definizione agevolata del giudizio previste dall'art. 1, co. 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, cui il Legislatore fa conseguire, come per quella in esame, la preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e la non impugnabilità della sentenza stessa (cfr., *ex multis*, Sez. I app., sentt. n. 175/2017 e n. 120/2012).

7. Quanto alle spese, il Collegio ritiene che l'art. 130 c.g.c. imponga al Giudicante di provvedere sulle stesse (art. 130, co. 8, c.g.c.), non essendo consentito, a differenza dei casi di estinzione del giudizio di cui all'art. 111, c.g.c., che *“le spese del giudizio estinto rest(i)no a carico delle parti che lo hanno sostenuto”* ovvero che *“la declaratoria di estinzione del processo non d(ia) luogo a pronuncia sulle spese”* come previsto nel caso di rinuncia agli atti del processo (art. 110, c.g.c.).

Nel caso di specie, dunque, non ravvisandosi una ipotesi di cessazione della materia del contendere (in quanto la definizione alternativa del giudizio mediante rito abbreviato non può dirsi integralmente soddisfattiva delle iniziali pretese attoree), debbono essere comunque valorizzate, ai fini del regolamento delle spese di giudizio, alcune circostanze concernenti i tempi e

	le modalità con cui è stata proposta l’istanza di rito abbreviato, i fatti e le	
	motivazioni che hanno condotto alla definizione alternativa del giudizio, la	
	congruità della somma offerta, la gravità della condotta del convenuto e	
	l’entità del danno, nonché il comportamento, anche processuale, tenuto dal	
	convenuto in seguito alla determinazione della somma da versare.	
	La concreta valutazione di tali elementi induce la Sezione a disporre la	
	compensazione integrale delle spese di giudizio, posto che la condotta	
	dell’arch. Basso ha consentito di pervenire, entro il termine fissato dalla	
	Sezione con il decreto n. 22/2024, al tempestivo e completo versamento	
	delle somme in favore dell’Amministrazione danneggiata, cosicché la stessa	
	non è stata costretta ad affrontare le più lunghe e aleatorie procedure	
	esecutive, evitando ulteriori oneri economici che caratterizzano l’attività di	
	recupero del credito erariale risarcitorio. Risulta, quindi, realizzato lo scopo	
	della norma volto, tra l’altro, a “ <i>garantire l’incameramento certo ed</i>	
	<i>immediato di somme risarcitorie all’erario</i> ” (art. 130, co. 1, c.g.c.) (cfr.,	
	questa Sezione, sentt. n. 138/2023, n. 110/2017, n. 218/2016).	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO	
	definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art. 130 del c.g.c.:	
	1- DICHIARA estinto il giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al	
	n. 32015 del registro di Segreteria, nei confronti del sig. Italo BASSO;	
	2- COMPENSA tra le parti le spese di giudizio.	
	Manda alla segreteria per la comunicazione della presente sentenza ai sensi	
	dell’art. 103, co. 3, del codice di giustizia contabile.	
	8	

